

CONVEGNO INTERNAZIONALE SU COMUNI SCIOLTI PER MAFIA

Roma – Ecole française, 3 ottobre 2016

Relazione introduttiva

Premessa. La prima normativa sullo scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni della criminalità organizzata risale al 1991. Ha subito modifiche nel 2009 al fine di meglio precisare le condizioni per poter rilevare l'esistenza di condizionamenti mafiosi sulle amministrazioni interessate. La presente relazione tocca tre aspetti:

- 1) Analisi dei dati quantitativi dal 1991 ad oggi, utili per inquadrare meglio la fattispecie dello scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata
- 2) Esame di alcuni aspetti critici della procedura prevista dalla legge
- 3) Accenni alle ipotesi di riforma della disciplina vigente

1. Dati quantitativi significativi

Dal 1991 ad oggi si registrano:

- a. 271 enti sciolti (266 comuni e 5 aziende sanitarie)

49 comuni sciolti 2 volte


Ben 9 comuni sciolti 3 volte

totale: 213 amministrazioni coinvolte

si tratta perlopiù di comuni di piccole/medie dimensioni: solo 15 sono le città con più di 50.000 abitanti (l'ultimo è Ostia, municipio di Roma capitale, che ha oltre 200.000 abitanti)

Attualmente sono 18 le amministrazioni commissariate

- b. Può essere utile esaminare la **dislocazione territoriale** degli scioglimenti



Come vedete, la stragrande maggioranza degli scioglimenti è avvenuta in Campania (36%), Calabria (32%) e Sicilia (25%), seguiti dalla Puglia (9 scioglimenti)


Le province più colpite sono quelle di Napoli e Reggio Calabria (52 scioglimenti a testa)

Questi dati si prestano ad una prima osservazione critica. E' ovvio che Campania, Calabria e Sicilia sono i territori in cui tradizionalmente sono radicate mafia, 'ndrangheta e camorra, seguiti dalla Puglia, dove invece è presente la Sacra corona unita. Però le indagini della magistratura e delle forze di polizia e le analisi degli enti di ricerca hanno evidenziato da tempo i fortissimi interessi delle mafie al centro nord: le mafie seguono i soldi e le opportunità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività illecite: anche i dati sugli ingenti beni sequestrati alle mafie al centro nord confermano questa tesi. Si parla talora di una sorta di "migrazione silenziosa" di tante famiglie mafiose, che avviene spesso traferendo nuclei familiari in piccole città del settentrione, in modo da dare meno nell'occhio possibile, e replicare in loco il sistema di relazioni illecite sperimentato con successo nel territorio di origine.

A tale fenomeno non corrisponde un aumento sensibile delle amministrazioni sciolte in quelle aree. Ad esempio, in Piemonte vi sono stati 3 scioglimenti e 1 procedura conclusasi con archiviazione; in Lombardia: 1 scioglimento e 1 archiviazione. Nel Lazio ci sono stati 2 scioglimenti (uno è quello del Municipio di Ostia, mentre non sono stati rinvenuti i presupposti per lo scioglimento del comune di Roma) e 3 archiviazioni. 1 solo scioglimento in Emilia Romagna, dove collusioni tra apparati pubblici e organizzazioni criminali sono emerse con l'inchiesta Aemilia. I 2 scioglimenti in Liguria sono stati annullati dai magistrati amministrativi e c'è stata poi un'archiviazione.

Quello esaminato è un aspetto molto importante e sarebbe opportuno un approfondimento di tale fenomeno, anche nel corso di questo convegno.

c. Passiamo all'andamento degli scioglimenti nel corso degli anni.



Anche qui emerge con chiarezza l'elevato numero di scioglimenti nei primi anni di attuazione (21 scioglimenti sia nel 1991 che nel 1992 e ben 34 nel 1993) mentre negli anni a seguire il ricorso a tale strumento è stato assai limitato, con l'eccezione del biennio 2012-2013 (40 scioglimenti complessivi), periodo non a caso di un "governo tecnico" quale quello presieduto da Monti. Tale andamento così irregolare può essere attribuito solo in minima parte alle modifiche della normativa del 2009, che - come detto- hanno reso più **stringenti i requisiti dello scioglimento** (ora sono necessari "**elementi concreti, univoci, e rilevanti**"). Anzi, le risultanze delle indagini della magistratura degli ultimi anni lascerebbero supporre la necessità di un maggiore ricorso a tale strumento (come sollecitato spesso a livello parlamentare: nell'Osservatorio di AP è disponibile un'apposita sezione con le interrogazioni presentate nel corso di questa legislatura), mentre nel 2015 gli scioglimenti sono stati 9 e solo 6 nei primi 9 mesi del 2016. Anche su questo aspetto sarebbe opportuna una risposta da parte degli organi competenti a chi contesta una certa "timidezza" da parte dell'Esecutivo a procedere allo

scioglimento, soprattutto con riferimento alle amministrazioni locali dello stesso colore politico (basti citare, a titolo di esempio, la vicenda del comune di Fondi o quella del comune di Roma, investita dal ciclone di Mafia capitale) e magari il sostanziale aggiramento della normativa attraverso il ricorso all' "autoscioglimento", grazie alle dimissioni irrevocabili del sindaco o della maggioranza dei consiglieri (fenomeno questo in forte crescita negli ultimi anni).

d. Altri dati significativi. Altri dati utili alla comprensione del fenomeno riguardano:

- I procedimenti archiviati: sono contabilizzati solo a partire dal 2010, essendo previsto da tale data la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di archiviazione del ministro dell'interno con il quale si attesta l'assenza delle condizioni per procedere allo scioglimento: 33 casi (13 per la Calabria; 6 per la Campania). 2 casi riguardano amministrazioni provinciali; 3 casi aziende sanitarie
- Le proroghe delle commissioni straordinarie (da 18 a 24 mesi): 153 (56% dei casi): segno delle difficoltà incontrate in moltissimi casi nel ripristino delle condizioni di legalità
- I decreti annullati dai giudici: 23 (8,5% dei casi). L'ultimo annullamento riguarda il comune di Joppolo (Vibo Valentia) che era stato sciolto nel febbraio 2014

Ho fornito in questa sede alcuni dati generali. Chi volesse approfondire i dati può facilmente consultare il sito di AP, con tabelle, grafici e mappe interattive

2. Passiamo ora all'analisi di alcuni aspetti critici della disciplina.

A. **Procedura:** ci sono numerosi passaggi istituzionali:

- istituzione di una commissione di accesso prefettizia per verificare l'esistenza dei presupposti (vanno però segnalati dei casi in cui l'acquisizione degli elementi emersi nel corso delle indagini dell'autorità giudiziaria non ha reso necessario tale passaggio, come avvenuto ad esempio per lo scioglimento dei comuni di Scalea, di Nardodipace e Trentola Ducenta: si erano registrate ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei vertici dell'Amministrazione per reati di notevole gravità; altri casi riguardano i comuni di San Ferdinando e di Altavilla Milicia e l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano)
- la relazione del prefetto
- il parere del Comitato provinciale per l'ordine pubblico (cui partecipa tra gli altri, il procuratore distrettuale antimafia)
- l'istruttoria del ministro dell'interno
- e, da ultimo, la decisione del Governo nella sua collegialità.

Commento: Appare difficile immaginare modifiche a questa complessa procedura, che vede la partecipazione al procedimento di organi tecnici (come le prefetture) e di organi politici, e la decisione finale (delicatissima, perché si interviene sul diritto dei cittadini di scegliere i rappresentanti per il governo del proprio territorio) è giustamente affidata al Consiglio dei ministri, salva la possibilità di un ulteriore vaglio da parte di Tar e Consiglio di Stato (che come abbiamo visto in meno del 10% dei casi – in passato la percentuale era superiore- ha disposto l'annullamento dei decreti di scioglimento).

Ci possono essere diverse valutazioni (nel caso di Roma, ad esempio, le conclusioni della commissione di accesso erano per lo scioglimento del comune, ma la decisione finale è stata diversa; e d'altronde non sono rari i casi di una decisione difforme sui presupposti dello scioglimento anche da parte dei giudici amministrativi, con la riforma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato). L'importante è che ci sia una **chiara assunzione di responsabilità** da parte dei diversi soggetti.

Proprio sul **piano della trasparenza** possono essere fatti dei passi in avanti.

- Mi riferisco innanzitutto alla **relazione finale della commissione di accesso** che dovrebbe essere pubblicata, almeno per stralci (omettendo ovviamente le parti riguardanti ipotesi di reato al vaglio dell'autorità giudiziaria) in modo da consentire a tutti (e innanzitutto ai cittadini dell'ente coinvolto e alle

loro rappresentanze politiche) di conoscere i settori più a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata e le eventuali responsabilità già accertate (Questo eviterebbe anche la circolazione di copie più o meno "riservate" della stessa relazione, come avvenuto in passato). Ed uno sforzo per garantire una maggiore trasparenza dovrebbe essere effettuato **anche nei casi di archiviazione**, quando cioè non si ritiene esistano i presupposti dello scioglimento: attualmente ci si limita a pubblicare un comunicato di conclusione della procedura, senza fornire nessun altro elemento. I cittadini hanno invece diritto di conoscere le zone d'ombra dell'Amministrazione, quali siano i comparti in cui è necessaria la massima vigilanza: e tutto questo vale ancor di più quando sono le stesse relazioni ad indicare la necessità di un attento monitoraggio sulle scelte future (ad es. su alcuni appalti o concessioni) ed indicare misure concrete per il pieno ripristino della legalità (ed il Ministro dell'interno ha fatto esplicito riferimento, in Commissione antimafia, ai casi di alcuni comuni della provincia di Roma: S. Oreste, Sacrofano, Morlupo, per i quali l'avvio della procedura era originata dalle risultanze dell'inchiesta Mafia capitale). Se la via scelta per l'ordinaria vita delle amministrazioni pubbliche è quella della massima trasparenza (i siti di comuni, regioni, apparati centrali sono pieni di dati anche per decisioni di spesa di modestissima entità) non si capisce perché non debba valere a maggior ragione il principio di trasparenza quando sono stati sollevati dubbi significativi sulla correttezza degli amministratori locali e dell'apparato amministrativo. Indicazioni in tal senso sono venute anche dalla Commissione Antimafia.

- Mi soffermo proprio sulle ipotesi di archiviazione, segnalando la necessità che sia data notizia in gazzetta ufficiale anche **dell'istituzione** della commissione di accesso (e non solo della conclusione del procedimento: il Ministro nel corso dell'audizione in Commissione Antimafia ha fatto cenno ad alcuni procedimenti tuttora in corso) e che i **termini previsti dalla legge siano rigorosamente rispettati**: nel caso del comune di Sacrofano, ad esempio, dopo la presentazione della relazione prefettizia (che avrebbe espresso un orientamento favorevole allo scioglimento, ma non ne sappiamo molto di più: anche l'audizione del prefetto in commissione Antimafia è stata secretata), il Ministro non ha provveduto né allo scioglimento né all'archiviazione: nella seduta del 15 marzo 2016 dell'Antimafia ha affermato la necessità di procedere ad un monitoraggio puntuale dell'attività dell'Amministrazione comunale per un ampio periodo temporale (il Ministro ha parlato di dicembre 2016 o anche oltre) svolta in collaborazione con la procura della Repubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione: manca tuttora qualsiasi esplicitazione, nei confronti dell'opinione pubblica e delle forze politiche, dei settori oggetto di monitoraggio, delle situazioni critiche accertate e delle misure da prendere: anche qui, un anomalo deficit di trasparenza

- Sarebbe auspicabile una **discussione parlamentare sulla relazione annuale del Governo** (in realtà anche qui la tempistica non viene molto rispettata) che serva a discutere delle decisioni assunte dall'Esecutivo (specie quelle più controverse) e a fornire indirizzi sulle misure adottate per favorire il pronto ripristino della legalità democratica nei comuni in cui sono state registrate infiltrazioni della criminalità organizzata. Questo compito di verifica e monitoraggio è stato assunto in questa legislatura dalla Commissione antimafia: sull'Osservatorio di AP potrete trovare la sintesi delle audizioni dei sindaci e dei commissari straordinari di alcuni comuni sciolti per mafia. Analogamente, dovrebbe essere posta maggiore attenzione agli atti di sindacato ispettivo in materia (una rassegna delle interrogazioni e interpellanze presentate e discusse nella presente legislatura è disponibile sull'Osservatorio di Avviso Pubblico); aldilà della fondatezza o meno dei pericoli di infiltrazioni mafiosa, proprio la delicatezza dei temi trattati dovrebbe indurre il Governo a dare tempestiva risposta ai dubbi sollevati in sede parlamentare.

B. La giurisprudenza dei giudici amministrativi

Vorrei fare un breve accenno al ruolo dei giudici amministrativi. Breve perché una relazione del convegno odierno sarà dedicata proprio a tale tematica; inoltre sul sito di AP potrete trovare una ricostruzione puntuale di tutte le sentenze di Tar e Consiglio di Stato sull'argomento.

Mi limiterò pertanto a sottolineare il contributo dato dai giudici amministrativi per puntualizzare **la natura dell'istituto**: siamo in presenza di una misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del

fenomeno mafioso (che ha superato anche il vaglio di costituzionalità della corte costituzionale): essa ha natura sanzionatoria non nei confronti dei singoli ma degli organi elettivi ed è finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell'autogoverno locale causate da un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata e favorire così il ripristino della piena legalità.

La giurisprudenza di Tar e Consiglio di stato è servita a precisare meglio i **presupposti dello scioglimento**: lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non presuppone la commissione di reati da parte degli amministratori né l'esistenza di prove inconfutabili sui collegamenti tra l'Amministrazione e le organizzazioni criminali, anche se le risultanze delle indagini penali ovvero l'adozione di misure individuali di prevenzione possono certamente costituire la base per la proposta di scioglimento dell'ente. Quindi non è necessario attendere l'esito del procedimento penale. E' invece essenziale dimostrare in modo adeguato, da un lato, i collegamenti tra amministratori e criminalità organizzata, ad esempio l'appoggio delle consorterie criminali nell'ascesa agli incarichi di vertice dell'ente locale; e, dall'altro, le concrete azioni di interferenza amministrativa poste in essere da appartenenti alle cosche che operano nel territorio, non essendo sufficiente l'individuazione di mere irregolarità amministrative ovvero di semplice inerzia degli organi deliberativi: si tratta in questo caso di verificare gravi anomalie registrate nel campo dei contratti pubblici o delle concessioni, o le omissioni nei riguardi dei beni confiscati alle mafie.

Il lavoro dei giudici amministrativi è servito anche da utile indirizzo alle Amministrazioni competenti nella redazione delle relazioni e nell'individuazione corretta degli elementi concreti, univoci, e rilevanti indicati dalla legge. Come detto, l'ultimo decreto annullato risale al febbraio 2014. Da allora tutti i ricorsi respinti: e questo può essere un segno della maggior cura con cui sono curate le motivazioni degli scioglimenti. Il Ministro dell'Interno ha comunque preannunciato la definizione di Linee guida sugli ambiti amministrativi in cui dovranno concentrarsi l'ispezione, le attività indispensabili da svolgere e le modalità di raccolta e analisi dei dati.

C. Le commissioni straordinarie e la relazione conclusiva

La legge attribuisce ampi poteri ai commissari straordinari: non siamo in presenza di un mero riesame della legittimità dei singoli atti, ma degli strumenti organizzativi e contrattuali posti in essere sotto l'influenza della criminalità organizzata al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione: ciò può portare anche ad avere effetti ablatori su atti amministrativi consolidati nel tempo con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive ad essi collegate, trattandosi di una speciale e ampia forma di autotutela, volta a salvaguardare l'interesse e la sicurezza pubblica.

E la giurisprudenza amministrativa conferma l'ampiezza dei poteri con riferimento ad esempio all'annullamento di gare di appalto o alla rimozione di personale dell'ente esposto al pericolo di condizionamento mafioso, a prescindere da eventuali responsabilità penali o disciplinari.

Le commissioni straordinarie hanno perciò i poteri necessari per ripristinare la legalità ed un tempo ampio per intervenire a fondo, anche se è certo possibile ampliarli e precisarli ulteriormente, come dirò tra poco. Spesso però le difficoltà sono in ordine alle risorse finanziarie limitate (tali comuni sono spesso in situazione di dissesto finanziario) e all'estrema difficoltà di reperire nuove risorse umane cui affidare incarichi di responsabilità soprattutto nei casi in cui vi sono fondati sospetti sul condizionamento mafioso sull'apparato burocratico. In realtà alcune norme facilitative sono contenute già nel decreto legge n. 78 del 2015 che prevede anticipazioni di liquidità che permettano a tali enti la liquidità necessaria e l'assunzione di alcune unità di personale a tempo determinato (uffici alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica, direttori generali, dirigenti), con copertura dei relativi oneri a carico del bilancio del comune interessato; a tali enti inoltre non si applica la disposizione che proibisce alle amministrazioni pubbliche in forte ritardo nei pagamenti di effettuare assunzioni di personale). Ma le audizioni della Commissione Antimafia hanno evidenziato spesso la gravità di tale problema e l'inadeguatezza delle misure già approvate.

In ogni caso appare opportuna la pubblicazione di **un'ampia relazione finale** sull'attività svolta dalla commissione straordinaria, sulle misure adottate e sulle misure che si ritengono necessarie per garantire la massima trasparenza dell'Amministrazione, indicando anche i settori da monitorare con particolare attenzione, in modo da fornire all'opinione pubblica e ai futuri amministratori utili indicazioni sulle problematiche da affrontare.

3. Conclusioni.

Mi avvio ad alcune rapide osservazioni finali, visto che gli interventi a seguire forniranno molti altri elementi di riflessione. Lo scioglimento delle amministrazioni per infiltrazioni della criminalità organizzata è uno strumento molto importante, da utilizzare con estrema cautela (si incide pesantemente sul diritto del corpo elettorale di scegliere i propri rappresentanti per il governo del territorio) ma allo stesso tempo con grande rigore in tutti i casi in cui si registra una forte degenerazione della vita democratica: proprio perché si opera in contesti molto deteriorati è indispensabile migliorare tale strumento e accompagnarlo con una serie di altre misure che facilitino il pieno ripristino della legalità democratica. Si tratta talvolta di un percorso estremamente difficile, come ad esempio nel caso del comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria: sciolto per 2 volte, nel 2000 e nel 2013, dopo il commissariamento straordinario – durato in entrambi i casi per 24 mesi - alle comunali 2015 è mancato il quorum e nessuna lista è stata presentata nelle elezioni del giugno 2016. Un discorso analogo si può fare per il comune di Plati, anch'esso attenzionato dalla Commissione antimafia: sciolto per 2 volte per infiltrazioni mafiose, è stato soggetto ad altri periodi di commissariamento prefettizio ed è stato molto difficile anche l'effettuazione di nuove elezioni: dopo il fallimento delle consultazioni elettorali del 2014 e 2015 le elezioni del 2016 hanno visto la partecipazione solo di 2 liste civiche. Proprio queste situazioni evidenziano la necessità di un intervento molto più ampio e profondo, sul piano della prevenzione e del contrasto delle ingerenze mafiose, rispetto al semplice scioglimento dell'ente e alle misure conseguenti: su questi temi meglio di me potranno soffermarsi altri soggetti che interverranno nel corso di queste giornate

In Parlamento sono state presentate diversi progetti di legge al riguardo: in particolare il governo ha presentato una serie di misure all'interno del ddl 1687 sulla lotta alla criminalità organizzata, che adesso si sta discutendo unitamente alla riforma del codice antimafia e della disciplina sui beni confiscati. E la Commissione Antimafia ha avviato una riflessione in materia analizzando puntualmente la situazione dei comuni sciolti recentemente per mafia sia dal punto di vista dell'ordine pubblico che dell'attività amministrativa che delle modalità di svolgimento della vita democratica (potete leggere alcune prime indicazioni anche sull'Osservatorio parlamentare). Mi limito ad indicare i temi oggetto di riflessione, che potranno essere approfonditi in particolare nel corso del dibattito pomeridiano.

Il ricorso a interventi diversi dallo scioglimento. Nel dibattito in Commissione Antimafia e dalle dichiarazioni del Ministro dell'Interno è emersa la necessità di individuare nei casi meno gravi di infiltrazioni mafiose soluzioni diverse e meno "traumatiche" dello scioglimento dell'ente: il Presidente Bindi ha parlato di una "terza via" tra scioglimento e decreto di archiviazione: si tratterebbe di integrare la normativa dell'art. 143 nominando una commissione di affiancamento per il ripristino della legalità che accompagni l'ente nel suo percorso di risanamento. Tutto ciò sulla base dell'esperienza maturata in questi anni (nei piccoli comuni spesso lo scioglimento e il commissariamento non risultano efficaci e anche nei grossi comuni possono porsi rilevanti problemi di gestione), riprendendo le esperienze già maturate in via di prassi: ad esempio, per Roma capitale, prima che si arrivasse allo scioglimento anticipato con le dimissioni del sindaco Marino, si era delineato un ruolo del prefetto come "sostegno collaborativo" agli organi del comune, sulla base dei principi generali che regolano la cooperazione istituzionale (e la stessa logica è stata seguita anche per altre Amministrazioni locali): all'epoca il sindaco Marino aveva espresso la sua contrarietà a tale ipotesi che a suo dire avrebbe configurato il prefetto come una "badante".

E' evidente che tali fattispecie vadano individuate con particolare rigore in modo da evitare che la "terza via" possa costituire un alibi per non recidere i legami accertati tra criminalità organizzata e amministrazioni locali ed assolvere così sia la classe politica che quella amministrativa; ma sia invece

limitata ai casi in cui non appaia necessario ricorrere allo scioglimento ma l'Amministrazione necessita di un "affiancamento esterno" che favorisca il pieno ripristino della legalità.

Apparato burocratico: se lo scioglimento interviene drasticamente sull'organo politico quando siano accertate specifiche responsabilità degli amministratori in carica (ad esempio in caso di evidente ingerenza nell'attività amministrativa ordinaria per favorire interessi illeciti) occorre individuare misure più incisive nei casi in cui siano state riscontrate pericolose ingerenze da parte della criminalità organizzata **anche o soltanto** sull'apparato amministrativo: il ddl del governo prevede nei casi più gravi (anche se non ricorrono i presupposti dello scioglimento) il licenziamento del personale dipendente o la mobilità obbligatoria presso altro ente (in aggiunta alla sospensione dall'impiego, alla destinazione ad altro impiego o mansione e all'avvio del procedimento disciplinare). Appare opportuno da questo punto di vista consentire anche maggiore flessibilità nel ricorso a personale proveniente da altre Amministrazioni per avviare il processo di riordino della macchina amministrativa: per consolidare tale attività appare opportuno limitare il ricorso a personale con contratto a tempo determinato, o a personale temporaneamente comandato da altre amministrazioni, come spesso avviene in queste situazioni (indicazioni in tal senso sono contenute anche nel ddl del Governo). E vanno rafforzati i programmi di formazione del personale per favorire la creazione di anticorpi all'ingerenza mafiosa.

Appalti. Nel ddl del governo è proposto il ricorso alla stazione unica appaltante (legge n. 136 del 2010, art. 13) per un periodo del commissariamento e per i 5 anni successivi al rinnovo delle cariche elettive, pena la nullità dei contratti stipulati. A questo si può aggiungere l'applicazione estensiva della disciplina sulla certificazione antimafia anche per l'affidamento di lavori e servizi di limitata entità.

Maggiore specializzazione dei commissari di Governo. Il ddl del Governo prevede una presenza più significativa dei prefetti e lo sviluppo di una maggiore professionalizzazione, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo presso il ministero dell'Interno e la valorizzazione del ruolo del comitato di sostegno e monitoraggio che dovrà stabilire le linee guida degli interventi, con particolare riferimento alle opere pubbliche indifferibili, ai servizi pubblici essenziali e alle risorse finanziarie ed umane necessarie per la loro attuazione. Tali innovazioni appaiono molto importanti soprattutto nei casi di gestione di enti di grandi dimensioni, come è stato per il comune di Reggio Calabria o per il Municipio di Ostia (che ha circa 200.000 abitanti)

Trasparenza. Su tale aspetto mi sono già soffermato nella relazione e non aggiungo altro.

Estensione della disciplina. Il ddl del Governo prevede di ampliare l'ambito di applicazione dei controlli sulle infiltrazioni mafiose e la gestione straordinaria, ricomprendendovi le società partecipate o dei consorzi pubblici, anche a partecipazione privata

Incandidabilità. Il ddl del Governo rende più rigorosa la disciplina sull'incandidabilità, preclusa sull'intero territorio nazionale e per un periodo di 6 anni dal provvedimento giurisdizionale definitivo.